



## REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO E/O AGGIUNTO
<p><b>CAPO 1 – POSTEGGI ISOLATI</b> <b>Articolo 4 - Orari</b> 1. Per i posteggi isolati vige lo stesso orario previsto per il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa.</p> <p>2. Il Sindaco con proprio provvedimento, in applicazione dell'articolo 50 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., può determinare orari differenti da quelli individuati nel comma 1.</p>	<p><b>CAPO 1 – POSTEGGI ISOLATI</b> <b>Articolo 4 – Orari</b> <del>1. Per i posteggi isolati vige lo stesso orario previsto per il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa.</del> 1. L'orario di vendita dei posteggi isolati è dalle ore 18.00 alle ore 24.00 e l'occupazione del posteggio con l'allestimento del banco deve avvenire entro e non oltre le ore 18.00.</p> <p>2. Il Sindaco con proprio provvedimento, in applicazione dell'articolo 50 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., può determinare orari differenti da quelli individuati nel comma 1.</p>
<p><b>Articolo 5 – Funzionamento dei posteggi isolati</b> 1. La circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci nelle aree antistanti i posteggi isolati è consentita:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- entro le ore 9.00;</li><li>- un quarto d'ora dopo l'orario fissato della fine delle vendite;</li><li>- eccezionalmente in tutte le ore di svolgimento dell'attività per avverse condizioni atmosferiche che minacciano l'incolumità degli operatori e dei visitatori o per altri comprovati motivi di urgenza e previa comunicazione agli agenti di Polizia Locale responsabili del mercato.</li></ul> <p>2. I posteggi isolati non occupati per le assenze e/o altri impedimenti del titolare del posteggio non vengo mai assegnati a soggetti in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche (spuntisti).</p> <p>3. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento.</p>	<p><b>Articolo 5 – Funzionamento dei posteggi isolati</b> 1. <del>L'allestimento dei banchi e</del> la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci nelle aree antistanti i posteggi isolati è <del>consentita</del> <b>sono consentiti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><del>entro le ore 9.00;</del> <b>mezz'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;</b></li><li><del>un quarto d'ora</del> <b>mezz'ora</b> dopo l'orario fissato della fine delle vendite;</li><li>eccezionalmente in tutte le ore di svolgimento dell'attività per avverse condizioni atmosferiche che minacciano l'incolumità degli operatori e dei visitatori o per altri comprovati motivi di urgenza e previa comunicazione agli agenti di Polizia Locale responsabili del mercato.</li></ul> <p>2. I posteggi isolati non occupati per le assenze e/o altri impedimenti del titolare del posteggio non vengo mai assegnati a soggetti in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche (spuntisti).</p> <p>3. <del>Per quanto compatibili</del> — Si applicano le disposizioni contenute nel <b>titolo IV</b> del presente regolamento.</p> <p>4. Nei posteggi isolati è consentito porre in vendita esclusivamente i prodotti appartenenti al settore non alimentare ed è vietata la somministrazione.</p> <p>5. Le attrezzature e le merci esposte devono essere contenute negli spazi indicati nelle concessioni di posteggio e non possono occupare i posteggi e le zone limitrofe a questi oltre l'orario di vendita.</p>
<p><b>CAPO 2 – MERCATO</b> <b>Articolo 7 – Orario</b> 1. L'orario di vendita del mercato è fissato come</p>	<p><b>CAPO 2 – MERCATO</b> <b>Articolo 7 – Orario</b> 1. L'orario di vendita del mercato è fissato come</p>

<p>segue: apertura ore 8.00 e chiusura ore 13.00;</p> <p>2. I concessionari possono procedere all'allestimento dei banchi di vendita 60 minuti prima dall'inizio dell'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita e debbono rimuovere le loro attrezzature non oltre 60 minuti dal termine.</p> <p>3. Al di fuori degli orari sopra indicati, le operazioni di vendita possono essere annullate:  - solo in caso di condizioni meteorologiche avverse tali da minacciare l'incolumità degli operatori e dei visitatori o l'integrità delle merci poste in vendita preferibilmente previa comunicazione al Comando di Polizia Locale;  - per altri comprovati motivi di urgenza, previa comunicazione al Comando di Polizia Locale.</p> <p>4. Qualora per la particolare disposizione dei banchi, vi siano difficoltà di transito in uscita per i veicoli, i concessionari interessati dovranno comunque garantire il transito trascorsi 15 minuti dall'orario di chiusura delle vendite. In qualsiasi momento deve essere comunque garantito il transito dei mezzi di emergenza.</p> <p>5. Ai concessionari è fatto divieto di rimuovere il veicolo dal posteggio prima dell'orario di chiusura delle vendite salvo i casi indicati nel comma 3 del presente articolo.</p> <p>6. Eventuali deroghe per particolari esigenze motivate potranno essere autorizzate se preventivamente richieste</p>	<p>segue: apertura ore 8.00 e chiusura ore 13.00;</p> <p>2. I concessionari possono procedere all'allestimento dei banchi di vendita 60 minuti prima dall'inizio dell'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita e debbono rimuovere le loro attrezzature non oltre 60 minuti dal termine.</p> <p>3. Al di fuori degli orari sopra indicati, le operazioni di vendita possono essere annullate:  - solo in caso di condizioni meteorologiche avverse tali da minacciare l'incolumità degli operatori e dei visitatori o l'integrità delle merci poste in vendita preferibilmente previa comunicazione al Comando di Polizia Locale;  - per altri comprovati motivi di urgenza, previa comunicazione al Comando di Polizia Locale.</p> <p>4. Qualora per la particolare disposizione dei banchi, vi siano difficoltà di transito in uscita per i veicoli, i concessionari interessati dovranno comunque garantire il transito trascorsi 15 minuti dall'orario di chiusura delle vendite. In qualsiasi momento deve essere comunque garantito il transito dei mezzi di emergenza.</p> <p>5. Ai concessionari è fatto divieto di rimuovere il veicolo dal posteggio prima dell'orario di chiusura delle vendite salvo i casi indicati nel comma 3 del presente articolo.</p> <p>6. Eventuali deroghe per particolari esigenze motivate potranno essere autorizzate se preventivamente richieste</p> <p><b>7. Il Sindaco con proprio provvedimento, in applicazione dell'articolo 50 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., può determinare orari differenti da quelli individuati nel comma 1.</b></p>
<p><b>CAPO 3 - FIERE</b>  <b>Articolo 12 – Orario</b></p> <p>1. Salvo quanto diversamente stabilito l'orario di vendita e di chiusura delle fiere, è il seguente:  - apertura ore 8.00  - chiusura ore 19.00</p> <p>2. I concessionari devono occupare il posteggio non prima delle ore 6.00 e comunque non oltre le ore 8.00.</p> <p>3. I concessionari non potranno rimuovere il veicolo dal posteggio prima dell'orario di chiusura delle vendite.</p> <p>4. Eventuali deroghe, per particolari esigenze e comprovati motivi, potranno essere concesse prima dell'inizio dell'evento sentito il Comando di Polizia Locale.</p>	<p><b>CAPO 3 - FIERE</b>  <b>Articolo 12 – Orario</b></p> <p>1. Salvo quanto diversamente stabilito l'orario di vendita e di chiusura delle fiere, è il seguente:  - apertura ore 8.00  - chiusura ore 19.00</p> <p>2. I concessionari devono occupare il posteggio non prima delle ore 6.00 e comunque non oltre le ore 8.00.</p> <p>3. I concessionari non potranno rimuovere il veicolo dal posteggio prima dell'orario di chiusura delle vendite.</p> <p>4. Eventuali deroghe, per particolari esigenze e comprovati motivi, potranno essere concesse prima dell'inizio dell'evento sentito il Comando di Polizia Locale.</p> <p><b>5. Il Sindaco con proprio provvedimento, in applicazione dell'articolo 50 del D.Lgs 267/2000 e</b></p>

	s.m.i., può determinare orari differenti da quelli individuati nel comma 1.
<b>TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI</b> <b>Articolo 16 – Scambio posteggio – ampliamento - accorpamento posteggi</b>	<b>TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI</b> <b>Articolo 16 – Scambio posteggio —ampliamento— accorpamento e dimensioni dei posteggi.</b>
<p>1. Lo scambio di posteggio tra due titolari di concessione di posteggio del medesimo mercato, fiera e di posteggi isolati è consentito previa verifica delle condizioni di fattibilità e del parere favorevole degli uffici competenti in materia. Lo scambio può avvenire esclusivamente all'interno dello stesso settore merceologico se non vi sono motivazioni ostative di carattere igienico-sanitario. Gli interessati allo scambio devono formulare istanza, congiuntamente sottoscritta, al SUAP indicando i posteggi oggetto di scambio e le relative dimensioni.</p> <p>2. Il Comune può concedere, inoltre, l'ampliamento della superficie del posteggio assegnato e/o l'accorpamento di due posteggi presentando istanza motivata al SUAP. Il Comando di Polizia Locale verificata la fattibilità della modifica richiesta esprimere parere favorevole anche indicando limitazioni e/o prescrizioni, congiuntamente agli uffici preposti al rilascio del relativo titolo.</p> <p>3. Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o in generale di pubblico interesse può respingere la domanda e/o limitare la superficie richiesta. L'ampliamento richiesto non può superare il 20% della superficie del posteggio già dato in concessione. Le metrature dell'accorpamento si calcolano sommando i metri lineari dei due posteggi che si accorpano – 20 % del totale fino ad un massimo di metri 15 lineari. In caso di domande concorrenti per l'ampliamento del posteggio la priorità viene assegnata in considerazione dell'ordine di arrivo dell'istanza al protocollo.</p> <p>4. L'ampliamento e l'accorpamento possono essere richiesti ed eventualmente consentiti una volta sola per tutta la durata del periodo di concessione dei posteggi.</p>	<p>1. Lo scambio di posteggio tra due titolari di concessione di posteggio del medesimo mercato, fiera e di posteggi isolati è consentito previa verifica delle condizioni di fattibilità e del parere favorevole degli uffici competenti in materia. Lo scambio può avvenire esclusivamente all'interno dello stesso settore merceologico se non vi sono motivazioni ostative di carattere igienico-sanitario. Gli interessati allo scambio devono formulare istanza, congiuntamente sottoscritta, al SUAP indicando i posteggi oggetto di scambio e le relative dimensioni.</p> <p>2. Il Comune può concedere, inoltre, <b>la riduzione e</b> l'ampliamento della superficie del posteggio assegnato e/o l'accorpamento di due posteggi presentando istanza motivata al SUAP. Il Comando di Polizia Locale verificata la fattibilità della modifica richiesta <del>esprime</del> <b>esprime</b> parere favorevole anche indicando limitazioni e/o prescrizioni, congiuntamente agli uffici preposti al rilascio del relativo titolo.</p> <p>3. Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o in generale di pubblico interesse può respingere la domanda e/o limitare la superficie richiesta. L'ampliamento richiesto non può superare il 20% della superficie del posteggio già dato in concessione. Le metrature dell'accorpamento si calcolano sommando i metri lineari dei due posteggi che si accorpano – 20 % del totale fino ad un massimo di metri 15 lineari. In caso di domande concorrenti per l'ampliamento del posteggio la priorità viene assegnata in considerazione dell'ordine di arrivo dell'istanza al protocollo.</p> <p>4. L'ampliamento, <b>la riduzione</b> e l'accorpamento possono essere richiesti ed eventualmente consentiti una volta sola per tutta la durata del periodo di concessione dei posteggi.</p>
<b>Articolo 18 - Obblighi e divieti</b>	<b>Articolo 18 - Obblighi e divieti</b>
<p>1. E' vietato:</p> <p>a. collocare a terra merce posta in vendita, fatta eccezione per le piante, i fiori, i macchinari mobili e simili;</p> <p>b. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per la diffusione di musica e/o immagini a un volume che non rechi disturbo agli operatori vicini. E' vietato decantare la propria merce con voci chiassose e strilli;</p> <p>c. manomettere, anche in minima parte, il suolo pubblico, legare corde o altro a pali, balconi o facciate delle case vicine;</p> <p>d. arrecare intralcio o disturbo al pubblico o ai colleghi.</p>	<p>1. E' vietato:</p> <p>a. collocare a terra merce posta in vendita, fatta eccezione per le piante, i fiori, i macchinari mobili e simili;</p> <p>b. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per la diffusione di musica e/o immagini a un volume che non rechi disturbo agli operatori vicini. E' vietato decantare la propria merce con voci chiassose e strilli;</p> <p>c. manomettere, anche in minima parte, il suolo pubblico, legare corde o altro a pali, balconi o facciate delle case vicine;</p> <p>d. arrecare intralcio o disturbo al pubblico o ai colleghi.</p>

<p>e. esercitare il mestiere di indovino, ciarlatano, suonatore ambulante e/o simili.</p> <p>f. uccidere e spennare pollame, conigli o qualsiasi altro animale.</p> <p>h. vendere merce usata nei mercati, nelle fiere e posteggi isolati;</p>	<p>e. esercitare il mestiere di indovino, ciarlatano, suonatore ambulante e/o simili.</p> <p><del>f. uccidere e spennare pollame, conigli o qualsiasi altro animale.</del> occupare con attrezzature i posteggi e gli spazi limitrofi al di fuori dell'orario di vendita e di allestimento banco.</p> <p>h. vendere merce usata nei mercati, nelle fiere e posteggi isolati;</p>
<p><b>Articolo 23 – Sanzioni</b></p> <p><b>2.</b> Qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel capi IV della L.R. 1/2007 e s.m.i. e al presente Regolamento, il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività e la concessione decadono.</p> <p><b>3bis.</b> Il titolo abilitativo decade, altresì, per il mancato o parziale versamento del canone di occupazione del suolo pubblico del posteggio e/o posteggi occupati assegnati.</p>	<p><b>Articolo 23 – Sanzioni</b></p> <p><b>2.</b> Qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nella <del>cap</del> <b>cap</b> IV della L.R. 1/2007 e s.m.i. e <del>al</del> <b>nel</b> presente Regolamento, il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività e la concessione decadono.</p> <p><b>Il comma 3 bis deve essere collocato nell'articolo 19 – Revoca e Decadenza.</b></p>